

CIRCOLARE INFORMATIVA

Mese di Marzo 2024

Legge di bilancio 2024: riallineamento del magazzino e contabilità. L'adeguamento va richiesto in dichiarazione 2024.

Sinteticamente, si tratta di riallineare le **rimanenze di magazzino**, con la **possibilità di effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali pagando una imposta, e a seconda dei casi anche l'IVA**, vediamo nello specifico come fare.

Riallineamento magazzino: le novità della Legge di Bilancio 2024

I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli **esercenti attività di impresa** che non adottano i principi contabili internazionali **possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino**, per il **solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con **irrilevanza a fini sanzionatori**.

Più nello specifico, **l'adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:**

1. **Eliminazione delle esistenze iniziali** di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: **l'adeguamento comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto**, determinata applicando l'**aliquota media** riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. **L'adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

al **18%** da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

- 2. Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente:** tale caso comporta il pagamento di una **imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in **misura pari al 18% da applicare al valore iscritto**.

Attenzione al fatto che, **l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al 31 dicembre 2023.**

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

Fatture emesse in ritardo: casistica e sanzioni

L'indugio nell'emissione di una fattura comporta l'applicazione di una diversa sanzione a seconda che il ritardo incida o meno sulla liquidazione periodica dell'IVA

Una fattura dovrebbe essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, in base alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 21 del DPR 633/1972, che richiama l'articolo 6 per la corretta definizione del giorno di effettuazione dell'operazione.

Ciò vale sia in caso di fattura in formato elettronico che in formato cartaceo, per quelle situazioni residuali in cui è ancora possibile l'emissione tradizionale.

Una fattura può essere emessa in ritardo per molteplici motivazioni, talvolta per errore, ma non è raro che ciò sia dovuto a delle abitudini sbagliate messe in atto dagli operatori.

Ad esempio, **negli acquisti effettuati tramite internet, ancora oggi non è raro trovare un soggetto passivo IVA che emette il documento certificante il corrispettivo al termine del periodo obbligatoriamente previsto dalla Legge per il diritto di reso**, per evitare di emettere prima la fattura e poi la nota di credito; ma un tale comportamento può portare all'applicazione di sanzioni anche non indifferenti.

Nel momento in cui una fattura viene emessa oltre i termini prescritti dalla Legge, il soggetto passivo commette una violazione.

Tale violazione, però, non è univoca, in quanto, **a seconda che il ritardo nell'emissione del documento incida o meno sulla corretta liquidazione dell'imposta**, essa può assumere una natura *formale* o *sostanziale*, per le quali sono previste delle differenziate sanzioni.

Per maggiore chiarezza, il soggetto passivo IVA compie:

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

- una **violazione formale**, quando la fattura emessa in ritardo confluisce nella medesima liquidazione IVA nella quale sarebbe confluita se fosse stata emessa correttamente;
- una **violazione sostanziale** se, per effetto del ritardo nell'emissione del documento, la fattura confluisce in una delle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali) successive a quelle in cui sarebbe dovuta confluire.

Quando il ritardo nell'emissione del documento contabile incide sulla corretta liquidazione dell'imposta, la violazione è più grave, e per questo, in questo caso, il medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 471/1997 al comma 4 prescrive che *“la sanzione non può essere inferiore a euro 500”*; importo posteriormente definibile a un terzo in sede di contestazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 472/1997, o anticipatamente definibile con ravvedimento.

Va segnalato che, nel caso in cui il ritardo dell'emissione del documento contabile avvenga al termine dell'anno fiscale, ciò potrebbe portare anche alla contestazione dell'infedeltà dichiarativa della dichiarazione annuale IVA.

Definita la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2024

Ricordiamo che, al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, con una modifica apportata dall'art.12 del [Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari](#), di attuazione della Riforma fiscale ([Legge n. 111 del 09.08.2023](#)) è stato disposto che **i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria** per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, **a partire dal 1° gennaio 2024** dovranno provvedere alla **trasmissione dei dati con cadenza semestrale**.

Il decreto dispone che, per le **spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024**, la trasmissione dei relativi dati è effettuata **con cadenza semestrale**, secondo le seguenti scadenze:

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

La trasmissione delle spese veterinarie, è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute.

Viene di fatto **eliminato** l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, pertanto i **termini di invio per il 2024** sono:

- **entro il 30 settembre 2024** invio dei dati relativi al **primo semestre 2024** (gennaio - giugno),
- **entro il 31 gennaio 2025** invio dei dati relativi al **secondo semestre 2024** (luglio - dicembre).

In caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, la trasmissione dei dati corretti va effettuata **entro i cinque giorni successivi alla scadenza**.

Scadenza termine ultimo per cessione crediti su lavori edili anno 2023

Scadenza ultima per cessione del credito relativo a spese sostenute nel 2023 fissata per il giorno 4 **Aprile 2024**.

Come cambia la compensazione dei tributi nel Mod.F 24

La legge di bilancio 2024 riscrive il perimetro applicativo dell'istituto della compensazione fiscale, per prevenirne l'uso "illecito". Le novità interessano il versamento unitario e la compensazione, tramite modello F24, e sono previste dall'articolo 1, commi da 94 a 98 della legge n.213/2023 (il Bilancio 2024).

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate diventa più stringente e generalizzato, visto che questa modalità scatta per tutte le compensazioni – sia quelle relative a F24 con saldo pari a zero che positivo – e, inoltre, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l'utilizzo di crediti Inps e Inail.

- **Datori di lavoro** potranno effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi da cui il credito emerge;
- **Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e i liberi professionisti** a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito;
- **I crediti Inail** a condizione che siano registrati negli archivi dell'Istituto;
- **E' esclusa** la facoltà di avvalersi della compensazione per l'estinzione dell'obbligazione tributaria, nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro.
- **Vietata** la compensazione anche per quei contribuenti "a rischio" per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita Iva.

In termini di decorrenza, **dal 1° luglio 2024** scatta l'uso esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia anche per le compensazioni di crediti Inps e Inail e il divieto della "compensazione orizzontale" per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro

Le altre norme in commento sono in vigore **dal 1° gennaio 2024** sebbene il comma 98 precisa che è rinviata – ai provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'Inps e dell'Inail la definizione specifica della decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del 97 e le relative modalità di attuazione.

Ecco, in dettaglio, come e cosa cambia dal 1° luglio 2024, per effetto della legge di bilancio 2024 articolo 1 e, precisamente, del: comma 94, lettera a) che, grazie alla modifica del comma 49-bis dell'articolo 37 del DI n. 223/2006, introduce l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.

Crediti utilizzabili in compensazione dal 1° luglio 2024, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi dell'Ade

- Iva: credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
- Imposte sui redditi e alle relative addizionali
- Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
- Irap (imposta regionale sulle attività produttive)
- Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta
- Crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
- Crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps

Castelfidardo li 18 marzo 2024

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Luca Dr. Gabrielli

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni